



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 25 maggio 2021, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

**VISTO** il primo periodo dell'articolo 68-*quater* del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che riconosce, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto in favore dei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 2019, n. 138;

**VISTO** il secondo periodo del medesimo articolo 68-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che stanZIA per l'intervento agevolativo 10 milioni di euro per l'anno 2021;

**VISTA** la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la nota prot. n. 449821/RU del 30 novembre 2021 dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con la quale sono stati trasmessi al Ministero dello sviluppo economico i dati relativi ai volumi di birra presi in carico nei registri sulla base delle dichiarazioni riepilogative relative all'anno 2020 presentate dagli esercenti in adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019;

**VISTE**, altresì, le note prot. n. 165029/RU del 14 aprile 2022 e prot. n. 249216/RU del 13 giugno 2022 dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, con le quali è stato aggiornato e conseguentemente integrato l'elenco, come comunicato con la prima nota del 30 novembre 2021 sopra richiamata, degli esercenti che hanno adempiuto all'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019;

**VISTO** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 23 dicembre 2021, che stabilisce i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento agevolativo;



**VISTO**, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del citato decreto direttoriale 23 dicembre 2021, che stabilisce che, qualora la dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni nell'ambito dell'intervento istituito dall'articolo 68-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto del quantitativo di birra complessivamente preso in carico dal proponente;

**VISTO**, altresì, l'articolo 7 del citato decreto direttoriale 23 dicembre 2021, nel quale sono disciplinate le procedure di concessione delle agevolazioni e, in particolare, il comma 3 del medesimo articolo, nel quale è stabilito che, per le domande per le quali le verifiche istruttorie si concludono positivamente, il Ministero determina l'agevolazione concedibile in considerazione del quantitativo complessivamente preso in carico dal soggetto richiedente nell'anno 2020, così come risultante dalla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019 presentata dallo stesso richiedente, entro i limiti di cui all'articolo 5 e, tenendo conto dell'eventuale riparto, procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro Nazionale degli Aiuti e adotta un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it));

**VISTO** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 12 gennaio 2022, recante, in attuazione dell'articolo 6 del citato decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 23 dicembre 2021, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo;

**VISTA** la decisione C(2022) 753 final della Commissione europea del 3 febbraio 2022, con la quale è stato approvato il regime di aiuti di cui al richiamato articolo 68-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, contrassegnato con l'identificativo SA.101535 (2022/N);

**VISTO** il decreto direttoriale 24 giugno 2022 con il quale è stato pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 68-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 nel quale è stato necessario applicare il meccanismo di riparto di cui al citato articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale 23 dicembre 2021, dal momento che la dotazione finanziaria disponibile per l'intervento non è risultata sufficiente a soddisfare le richieste di agevolazione riferita complessivamente a tutte le istanze ammissibili;

**CONSIDERATO** che, all'interno del predetto elenco, la domanda di agevolazione presentata dall'impresa Fermento S.r.l., con partita iva 03572270365, è stata, per mero errore materiale, attribuita all'impresa Birrificio Fermento S.r.l., con partita iva 02659570069, e che a quest'ultimo birrificio è stato concesso, sulla base delle informazioni di cui alla nota prot. n. 449821/RU del 30 novembre 2021 dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, e del predetto meccanismo di riparto applicato nell'ambito del decreto 24 giugno 2022, un contributo pari a 550,88 euro;

**CONSIDERATO** che, sulla base delle informazioni di cui alla predetta nota, il contributo a fondo perduto a favore di Fermento S.r.l., tenuto conto del coefficiente di riparto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale 23 dicembre 2021, risulta pari a 15.506,46 euro;

**TENUTO CONTO** del perfezionamento, successivamente all'adozione del decreto direttoriale 24



giugno 2022, di 6 procedimenti di revoca totale del contributo concesso con il medesimo provvedimento che hanno portato alla liberazione di risorse utili a soddisfare il fabbisogno agevolativo correlato all'istanza di agevolazione trasmessa dall'impresa Fermento S.r.l.;

**CONSIDERATO** l'esito positivo degli adempimenti previsti dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 recante il regolamento che disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, al termine dei quali al contributo concesso all'impresa Fermento S.r.l. è attribuito:

- per la quota di euro 550,88, il codice CUP B65C22024940001 e il codice COR 9306713, già generati a favore dell'impresa Birrificio Fermento S.r.l. e trasferiti all'impresa Fermento S.r.l. tramite rettifica delle informazioni contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- per la quota di euro 14.955,58, il CUP B65C22024940001 e il COR 9307033 generati ad integrazione del contributo già concesso nell'ambito del decreto direttoriale 24 giugno 2022;

## **DECRETA:**

### **Articolo 1**

*(Rettifica dell'elenco allegato al decreto direttoriale 24 giugno 2022)*

1. Sulla base di quanto indicato in premessa, l'elenco allegato al decreto direttoriale 24 giugno 2022 relativo alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto direttoriale 23 dicembre 2021, è rettificato eliminando l'erroneo riferimento all'impresa BIRRIFICIO FERMENTO S.r.l., sostituito con il riferimento all'impresa FERMENTO S.r.l. cui viene concesso un contributo pari a 15.506,46.

### **Articolo 2**

*(Disposizioni finali)*

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it). Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 1. Con apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è data comunicazione dell'adozione del presente decreto.

2. Resta valido quanto indicato dal decreto 24 giugno 2022 e non modificato dal presente provvedimento.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

*Giuseppe Bronzino*

*Div. V/GQ*

*Siglato Dirigente Divisione V – Giuseppe Quagliana*